

Sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello – Anno 2010

7 Maggio 2012

Si fa seguito alla precedente [comunicazione del 3 aprile scorso](#), per segnalare che l'Inps, con il messaggio n. 7597/12, di cui si allega copia, ha comunicato l'apertura, a decorrere dalle **ore 15 del 7 maggio 2012** sino alle **ore 23 del 3 giugno 2012**, della procedura telematica per l'acquisizione delle domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito all'anno 2010.

L'Istituto previdenziale, nel ricordare che la nuova applicazione è disponibile nella sezione Servizi on line del portale informatico www.inps.it ha altresì fornito ulteriori chiarimenti in merito.

Tra questi, è stato precisato che:

- il beneficio in oggetto segue una logica di "cassa" e quindi potranno essere proposte domande con esclusivo riferimento ad importi corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010;
- nei casi in cui si debba fare riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2010, dovranno essere proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali;
- nel caso in cui nel 2010 sia stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro il 2009, dovrà essere evidenziata l'ultrattività del contratto;
- nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, incorporazione) che comportino il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. con estinzione del soggetto incorporato, le richieste di sgravio dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro subentrante e, ai fini della determinazione del tetto entro il quale richiedere il beneficio, occorrerà fare riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell'anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate dal precedente datore di lavoro;
- nei casi in cui, successivamente al pagamento del premio, sia stata realizzata una operazione societaria (es. cessione di azienda o ramo di

azienda) con il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza l'estinzione del soggetto cedente, sarà quest'ultimo a richiedere lo sgravio su quanto erogato, salvo diverso accordo; in tale circostanza, con riguardo ai lavoratori coinvolti, l'istanza di accesso allo sgravio dovrà in ogni caso essere proposta da un solo soggetto; il cessionario potrà, comunque, inoltrare domanda con riguardo al premio che, a sua volta, abbia eventualmente corrisposto;

- le aziende che, nel corso del 2010, abbiano corrisposto premi rientranti nel campo di applicazione del beneficio e che, nelle more, abbiano sospeso/cessato l'attività potranno, comunque, richiedere l'incentivo;
- le società capogruppo, nel caso in cui fossero delegate allo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/1979 per tutte le società controllate e collegate, potranno inoltrare singole domande di sgravio riferite alla medesime società.

La nota conclude ricordando che per ulteriori chiarimenti al riguardo potranno essere inoltrate apposite domande all'indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it

[6261-Messaggio Inps n. 7597.pdf](#)[Apri](#)